

REGOLAMENTO (UE) N. 167/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2014

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (2) È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾.
- (3) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorot-

tani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 e iscritte nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 3 di tale allegato.

- (4) La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifenilietere commerciale, compresi il tetrabromodifenilietere e il pentabromodifenilietere, e l'ottabromodifenilietere commerciale, compresi l'esabromodifenilietere e l'eptabromodifenilietere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifenilietere, il pentabromodifenilietere, l'esabromodifenilietere e l'eptabromodifenilietere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici contenuti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (5) L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre pertanto che sia iscritta nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (6) Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che si intendeva fare rientrare nel campo di applicazione di tale voce.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 689/2008.
- (8) Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente alle imprese per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

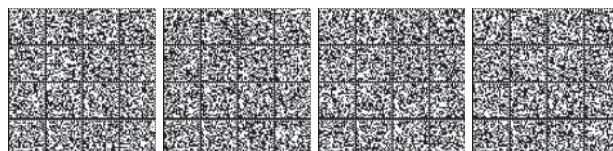
⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2003/106/CE, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

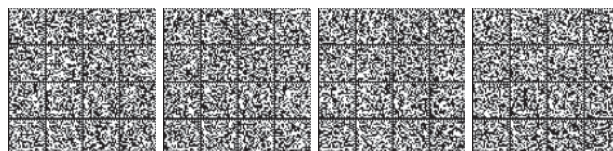
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

—



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) La parte 1 è così modificata:

a) è aggiunta la seguente voce:

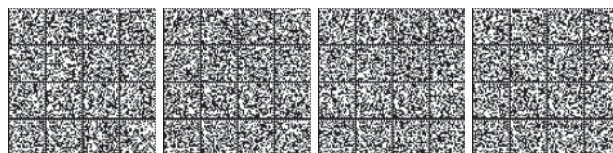
Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«cloruro di didecildimetilammonio	7173-51-5	230-525-2	2923 90 00	p(1)	b _s	

b) le voci relative all'azinfos-metile e ai perfluorotani sulfonati sono sostituite come segue:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Azinfos-metile #	86-50-0	201-676-1	2933 99 80	p(1)	b	
Perfluorotani sulfonati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido e altri derivati compresi i polimeri) +/#	1763-23-1 2795-39-3 70225-148 56773-42-3 4151-50-2 57589-85-2 68081-83-4 e altri	217-179-8 220-527-1 274-460-8 260-375-3 223-980-3 260-837-4 268-357-7	2904 90 95 2904 90 95 2922 12 00 2923 90 00 2935 00 90 2924 29 98 3824 90 97	i(1)	sf ^a	

c) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Clorato +	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-034-9	2829 11 00 2829 19 00 2843 29 00	p(1)	b _s	



2) La parte 2 è così modificata:
a) la voce relativa ai perfluorotani sulfonati è sostituita come segue:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Derivati dal perfluorotano sulfonato (compresi i polimeri) non coperti da: acido perfluorotano solfonico, perfluorotani sulfonati, perfluorotani sulfonamidi e perfluorotani sulfonili	57589-85-2	260-837-4	2924 29 98	i	sf»
	68081-83-4 e altri	268-357-7	3824 90 97		

b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Clorato	7775-09-9	231-887-4	2829 11 00	p	b»
	10137-74-3	233-378-2	2829 19 00		
	7783-92-8 e altri	232-034-9	2843 29 00		

c) la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa;
3) nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura	Codice HS Mische, contenenti la sostanza	Categoria
«Azinfos-metile acido perfluorotano solfonico, perfluorotani sulfonati, perfluorotani sulfonamidi e perfluorotani sulfonili	86-50-0	2933.99	3808.10	Pesticida
	1763-23-1	2904.90	3824.90	Industriale»
	2795-39-3	2904.90		
	29457-72-5	2904.90		
	29081-56-9	2904.90		
	70225-14-8	2922.12		
	56773-42-3	2923.90		
	251099-16-8	2923.90		
	4151-50-2	2935.00		
	31506-32-8	2935.00		
	1691-99-2	2935.00		
	24448-09-7	2935.00		
	307-35-7 e altri	2904.90		

